

Regolamento abbreviato della Cassa pensioni BonAssistus

con Piano di previdenza OBLIGAplan

a partire da 1° gennaio 2022

Sommario

I. Disposizioni generali

- Art. 1 Ammissione
- Art. 2 Controllo sanitario
- Art. 3 Salario assicurato
- Art. 4 Accrediti di vecchiaia

II. Finanziamento

- Art. 5 Contributi
- Art. 6 Prestazione d'entrata / Somma di riscatto

III. Prestazioni dell'assicurazione

- Art. 7 Prestazioni assicurate / Informazioni per gli assicurati
- Art. 8 Pensione di vecchiaia / Capitale in caso di vita / Pensione transitoria / Rendite per i figli
- Art. 9 Pensione d'invalidità / Rendite per i figli
- Art. 10 Rendita o liquidazione per coniugi / Pensione per il convivente
- Art. 11 Pensione agli orfani
- Art. 12 Capitale pagabile in caso di morte
- Art. 13 Disposizione per i pagamenti

IV. Risoluzione del rapporto previdenziale

- Art. 14 Esigibilità / Copertura
- Art. 15 Proseguimento dell'assicurazione dopo i 55 anni di età
- Art. 16 Ammontare della prestazione d'uscita
- Art. 17 Uso della prestazione d'uscita

V. Disposizioni particolari

- Art. 18 Computazione delle prestazioni di terzi
- Art. 19 Obbligo d'informazione e dichiarazione
- Art. 20 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno
- Art. 21 Divorzio

VI. Disposizioni finali

- Art. 22 Basi giuridiche

I. Disposizioni generali

1. Ammissione

1.1 Alla Cassa pensioni vengono iscritti i collaboratori che,

- a) hanno compiuto il 17° anno d'età e
- b) il cui salario annuale supera il minimo salariale previsto dall'art. 2 della LPP.

Salvo quanto specificato nel paragrafo 2. L'ammissione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro, al più presto il 1° Gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno d'età.

1.2 Non vengono iscritti alla Cassa pensioni:

- a) I collaboratori che hanno già raggiunto l'età pensionabile prevista dalla LPP.
- b) I collaboratori che sono già assicurati obbligatoriamente in altro modo per un'attività professionale principale oppure, nell'ambito della professione principale, esercitano un'attività indipendente.
- c) I collaboratori che, conformemente all'AI, sono invalidi almeno al 70%, così come i collaboratori che beneficiano della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP.
- d) I collaboratori il cui contratto di lavoro è stato stipulato per un periodo massimo di tre mesi. Se in un secondo momento la durata del contratto viene prolungata complessivamente per più di tre mesi, l'obbligo assicurativo inizia nel momento in cui è stata concordata la proroga. Se la durata di più rapporti d'impiego consecutivi con il medesimo datore di lavoro supera complessivamente i tre mesi, ossia non subisce alcuna interruzione per il trimestre, il collaboratore si considera assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro consecutivo. Tuttavia, se prima dell'assunzione del mandato iniziale viene concordato che la durata dell'impiego supererà complessivamente i tre mesi, il collaboratore risulta assicurato sin dall'inizio del rapporto di lavoro.
- e) I collaboratori che non lavorano in Svizzera o che presumibilmente non lavoreranno a lungo in Svizzera e sono già sufficientemente assicurati all'estero, se richiedono l'esenzione dall'ammissione alla Cassa pensioni.

La Cassa pensioni non garantisce alcun'assicurazione facoltativa per collaboratori che stanno al servizio di più datori di lavoro (art. 46 della LPP).

1.3 Tra i collaboratori da assicurare sono annoverati anche quelli che percepiscono un salario ad ore, i collaboratori a tempo parziale e quelli assunti solo come personale ausiliario o provvisorio, sempre che il loro contratto di lavoro non sia destinato sin dal principio a durare al massimo tre mesi.

2. Controllo sanitario

2.1 I collaboratori non devono compilare un questionario relativo al loro stato di salute prima di essere ammessi al Piano OBLIGApian.

2.2 Se una persona non è totalmente capace al lavoro primo o al momento della sua ammissione alla Cassa pensioni, senza di essere invalida per causa di questa incapacità di lavorare nel senso della LPP, e se la cui causa ha portato all'invalidità o alla morte, non esiste nessun diritto alle prestazioni secondo il presente regolamento.

3. Salario assicurato

3.1 Il salario assicurato corrisponde al salario annuale determinante decurtato dell'importo di coordinamento.

3.2 Il salario annuale determinante corrisponde al salario annuale dichiarato. Gli assegni familiari e gli assegni per i figli non vengono conteggiati.

3.3 La deduzione di coordinamento corrisponde alla deduzione di coordinamento prevista dalla LPP.

- 3.4 Il salario assicurato viene stabilito per la prima volta quando un collaboratore è ammesso alla Cassa pensioni. I cambiamenti dei salari vengono presi in considerazione a partire dal termine di validità.
- 3.5 Gli assicurati che diminuiscono di al massimo la metà il proprio salario annuale determinante tra il compimento del 58° anno d'età e il raggiungimento dell'età pensionabile possono chiedere di rinunciare alla riduzione del salario assicurato e di mantenere la previdenza sulla parte di salario assicurata ridotta (ipotetico salario assicurato). Il salario assicurato corrisponderà in questo caso al salario assicurato fino alla diminuzione del salario annuale determinante.

4. Accrediti di vecchiaia

- 4.1 Gli accrediti di vecchiaia in valori percentuali del salario assicurato corrispondono ai contributi di risparmio versati dagli assicurati e dall'impresa. Sono definiti nei termini seguenti:

Età dell'assicurato	Accredito di vecchiaia in % del salario assicurato
25 – 34	7.00%
35 – 44	10.00%
45 – 54	15.00%
M55–65 / F55-64	18.00%
M65-70 / F64–70	7.00%

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita.

- 4.2 Alla base del proseguimento dell'avere di vecchiaia si pone l'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP nel momento in cui inizia il diritto a una pensione d'invalidità. Gli accrediti di vecchiaia sono definiti conformemente a quanto specificato nell'art. 4.1. L'avere di vecchiaia viene remunerato con il tasso d'interesse minimo previsto dall'art. 12 dell'OPP2.

II. Finanziamento

5. Contributi

- 5.1 Ogni anno, gli assicurati e l'impresa versano i seguenti contributi che vengono calcolati in valori percentuali del salario assicurato e in base all'età raggiunta:

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
25 – 34	3.50%	3.50%	1.00%	1.00%	4.50%	4.50%
35 – 44	5.00%	5.00%	1.00%	1.00%	6.00%	6.00%
45 – 54	7.50%	7.50%	1.00%	1.00%	8.50%	8.50%
M55–65 / F55-64	9.00%	9.00%	1.00%	1.00%	10.00%	10.00%
M65-70 / F64-70	3.50%	3.50%	0.00%	0.00%	3.50%	3.50%

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita. Il passaggio al livello di contribuzione successivo (più alto) avviene il 1° Gennaio dell'anno seguente.

- 5.2 L'assicurato può chiedere che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile si continuino a pagare i contributi di risparmio sino al termine dell'attività lavorativa, al massimo però fino al compimento del 70° anno d'età.
- 5.3 In caso d'invalidità, l'esenzione dalla contribuzione diventa effettiva quando inizia il diritto ad una pensione d'invalidità della Cassa pensioni particolarmente soltanto al termine di una proroga della rendita d'invalidità. Dura fino a quando sussiste il diritto ad una pensione d'invalidità della Cassa pensioni, al più tardi fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Determinante è il salario assicurato al momento in cui inizia l'invalidità al lavoro così come il diritto alla pensione d'invalidità nella Cassa pensioni.

6. Prestazione d'entrata / Somma di riscatto

- 6.1 La prestazione d'uscita relativa a rapporti di previdenza precedenti deve essere trasferita come prestazione d'entrata alla Cassa pensioni. La prestazione d'entrata viene accreditata all'assicurato sotto forma di avere di vecchiaia.
- 6.2 La prestazione d'entrata è esigibile quando l'assicurato entra nella Cassa pensioni.
- 6.3 L'assicurato deve garantire alla Cassa pensioni la possibilità di consultare liberamente i pagamenti relativi alla prestazione d'uscita di rapporti previdenziali precedenti.
- 6.4 L'assicurato è tenuto a comunicare alla Cassa pensioni l'appartenenza ad un istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale. L'istituto di libero passaggio deve trasferire il capitale di previdenza alla Cassa pensioni nel momento in cui l'assicurato vi entra.
- 6.5 L'ammontare della possibile somma volontaria di riscatto è riportato nel piano di previdenza e nel certificato d'assicurazione personale.
- 6.6 Se si sono effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, delle somme volontarie di riscatto possono soltanto essere pagate se i prelievi anticipati saranno rimborsati, salvo che il riscatto sia causato da un divorzio o da una soluzione giudiziale dell'unione domestica registrata.
- 6.7 Per le persone immigrate dall'estero e finora mai affiliate ad un istituto previdenziale svizzero, nei primi cinque anni a partire dall'affiliazione ad un istituto previdenziale svizzero, la somma di riscatto annua non può superare il 20% del salario assicurato, salvo quanto specificato nell'art. 60b cpv. 2 OPP2. Al termine dei cinque anni, delle somme di riscatto possono essere pagate ai sensi delle disposizioni summenzionate.

III. Prestazioni dell'assicurazione

7. Prestazioni assicurate / Informazioni per gli assicurati

- 7.1 La Cassa pensioni garantisce agli assicurati o, più precisamente, ai loro superstiti le seguenti prestazioni:
 - a) Pensione di vecchiaia, capitale di vecchiaia, pensione transitoria, rendite per i figli
 - b) Pensione d'invalidità completata da rendite per i figli
 - c) Rendita per coniugi o liquidazione / pensione per il convivente
 - d) Pensioni agli orfani
 - e) Capitale pagabile in caso di morte
- 7.2 Oltre alle prestazioni specificate nell'art. 7.1 viene concesso un capitale d'invalidità.
- 7.3 Ogni anno ciascun assicurato riceve un certificato di previdenza dal quale risultano l'avere di vecchiaia, il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate così come la prestazione d'uscita. Ogni anno la Cassa pensioni informa gli assicurati nel modo che ritiene più opportuno riguardo alla propria organizzazione, il finanziamento e i membri del Consiglio della fondazione.

8. Pensione di vecchiaia / Capitale in caso di vita / Pensione transitoria / Rendite per i figli

- 8.1 L'assicurato ha diritto alle prestazioni di vecchiaia se il rapporto di lavoro viene risolto dopo il compimento del 60° anno d'età per gli uomini e del 59° anno d'età per le donne e se non ha alcun diritto alle prestazioni d'invalidità garantite dalla Cassa pensioni. Il diritto alle prestazioni d'invalidità sussiste al più tardi al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo quanto specificato nell'art. 8.7.

- 8.2 La pensione di vecchiaia viene calcolata in base all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e al tasso di conversione, conformemente a quanto specificato nel supplemento. In questo caso, è determinante l'avere di vecchiaia ridotto dopo l'eventuale prelievo di capitale e delle pensioni transitorie. Il Consiglio della fondazione può adeguare i tassi di conversione alle condizioni attuariali, conformemente a quanto specificato nel supplemento.
- 8.3 I tassi di conversione in % sull'avere di vecchiaia sono determinati come specificato qui di seguito:

Età d'uscita	Tasso di conversione in % dell'avere di vecchiaia			
	2016	2017	2018	2019
59	4.97%	4.84%	4.71%	4.58%
60	5.08%	4.95%	4.82%	4.68%
61	5.20%	5.07%	4.93%	4.79%
62	5.32%	5.19%	5.05%	4.91%
63	5.46%	5.32%	5.18%	5.04%
64	5.61%	5.47%	5.32%	5.17%
65	5.76%	5.61%	5.46%	5.31%
66	5.91%	5.77%	5.62%	5.47%
67	6.10%	5.95%	5.79%	5.63%
68	6.29%	6.13%	5.97%	5.81%
69	6.49%	6.33%	6.17%	6.00%
70	6.73%	6.56%	6.38%	6.20%

L'età viene calcolata con precisione d'anni e mesi. Il periodo intercorso dal giorno della nascita fino al primo del mese successivo non viene preso in considerazione. I valori intermedi vengono interpolati in modo lineare. I tassi di conversione per un pensionamento dopo il 2019 sono disponibili su richiesta presso l'amministrazione.

- 8.4 Viene sempre rispettato il tasso minimo di conversione previsto dall'art. 14 LPP.
- 8.5 L'assicurato può chiedere che l'avere di vecchiaia cui ha diritto gli venga corrisposto interamente o in parte in denaro contante anziché in forma di pensione. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento vengono versate somme di riscatto, le prestazioni che ne scaturiscono non possono essere liquidate in forma di capitale. La Cassa pensioni non garantisce la deducibilità fiscale dei riscatti. La liquidazione del capitale deve essere comunicata all'amministrazione per iscritto e sottoscritta da entrambi i coniugi, altrimenti l'assicurato perde questo diritto. La fondazione richiede un'autenticazione delle firme. Tale dichiarazione è irrevocabile.
- 8.6 Il titolare di una pensione di vecchiaia può esigere, purché non abbia ancora raggiunto l'età AVS ordinaria prevista, una pensione transitoria fino al raggiungimento dell'età AVS ordinaria. Tale pensione però non può superare l'importo della pensione di vecchiaia AVS massima. L'avere di vecchiaia disponibile viene ridotto.
- 8.7 Se un assicurato prosegue il rapporto di lavoro con l'impresa oltre l'età pensionabile, può scegliere se percepire la prestazione di vecchiaia maturata come previsto oppure differirla al massimo fino al compimento del 70° anno d'età. In caso di differimento della prestazione di vecchiaia, l'avere di vecchiaia potrà continuare ad essere accumulato insieme agli accrediti di vecchiaia. La rendita di vecchiaia, una volta concluso il periodo del differimento, verrà determinata sull'avere di vecchiaia allora esistente. In caso di morte dell'assicurato prima della cessazione dell'attività lavorativa, le prestazioni a favore dei superstiti si calcoleranno secondo le modalità stabilite come per i beneficiari delle prestazioni di vecchiaia. Da base fungerà la rendita di vecchiaia determinata al momento del decesso come specificato nell'art. 8.2.

8.8 Se l'assicurato al momento del pensionamento ha dei figli che alla sua morte avrebbero diritto alla pensione per gli orfani (art. 11), il titolare ha diritto per ciascun figlio a una rendita per figli.
Non sussiste alcun diritto a una rendita per i figli nati dopo il pensionamento. Vengono concesse le prestazioni minime previste per legge ai sensi della LPP.
L'ammontare della rendita per figli è regolato nel piano di previdenza.

8.9 La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della pensione di vecchiaia percepita.

9. Pensione d'invalidità / Rendite per i figli

9.1 L'invalidità insorge nel momento in cui l'assicurato è riconosciuto come invalido ai sensi dell'AI. In casi particolari, il Consiglio della fondazione può approvare una pensione d'invalidità anche senza la decisione dell'AI se l'assicurato prima del raggiungimento dell'età pensionabile non è più in grado di esercitare completamente o parzialmente la propria professione, un altro impiego o l'attività lavorativa adatta alle sue conoscenze e alle sue capacità a causa di una malattia (compresa la perdita delle forze mentali e fisiche), provabile oggettivamente attraverso una diagnosi medica, o di un infortunio.

9.2 Ha diritto ad una pensione d'invalidità un assicurato che

- è invalido almeno al 40% e che, all'insorgere dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato presso la Cassa pensioni; oppure
- a causa di un difetto di nascita, al momento di intraprendere un'attività lavorativa era invalido almeno al 20% ma meno del 40% e in caso di peggioramento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato almeno al 40%; oppure
- è diventato invalido ancora minore e, di conseguenza, al momento di intraprendere un'attività lavorativa era inabile al lavoro almeno al 20% ma meno del 40% e in caso di peggioramento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato almeno al 40%.

9.3 La persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità, il cui importo è determinato in una percentuale di una rendita intera come segue:

- per un grado di invalidità del 50 – 69% ai sensi dell'AI, la percentuale corrisponde al grado di invalidità
- per un grado di invalidità pari o superiore al 70% ai sensi dell'AI, si ha diritto a una rendita completa
- per un grado di invalidità inferiore al 50% ai sensi dell'AI, si applicano le seguenti quote percentuali:

<u>Grado di invalidità</u>	<u>Percentuale</u>
49%	47.5%
48%	45.0%
47%	42.5%
46%	40.0%
45%	37.5%
44%	35.0%
43%	32.5%
42%	30.0%
41%	27.5%
40%	25.0%
Sotto il 40%	0.0%

9.4 La Cassa pensioni può riesaminare in qualsiasi momento il diritto a una rendita di invalidità. Il diritto, una volta stabilito, sarà aumentato, ridotto o annullato se il grado di invalidità cambia di almeno cinque punti percentuali.

- 9.5 Per i beneficiari di rendite d'invalidità il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto alla rendita precedente continua fino al cambiamento del grado d'invalidità nel corso di una revisione secondo l'art. 9 cpv. 4. Il diritto alla rendita precedente rimane in vigore anche dopo tale revisione, a condizione che l'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un aumento in caso di diminuzione del grado d'invalidità.
- Per i beneficiari di rendita d'invalidità il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 30 anni, il diritto alla rendita secondo l'art. 9 cpv. 3 è applicato al più tardi il 31 dicembre 2031. Se l'importo della rendita diminuisce rispetto all'importo precedente, viene pagato l'importo precedente fino al cambiamento del grado d'invalidità in seguito ad una revisione del diritto alla rendita secondo l'art. 9 cpv. 4.
- Per i beneficiari di rendite d'invalidità il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, l'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 è differita durante la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione secondo l'art. 26a della LPP.
- Per i beneficiari di rendita d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che hanno raggiunto l'età die 55 anni entro tale data, continuano ad essere applicate le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2021.
- 9.6 L'ammontare della pensione d'invalidità totale corrisponde all'ammontare della rendita d'invalidità secondo quanto specificato nell'art. 24 LPP.
- 9.7 Se l'avere di vecchiaia sancito dal Regolamento supera l'avere di vecchiaia previsto dall'art. 15 LPP, l'assicurato in caso d'invalidità percepisce la differenza sotto forma di capitale d'invalidità. In presenza d'invalidità parziale vale la gradualità specificata nell'art. 9.3.
- 9.8 La pensione d'invalidità viene corrisposta fino alla morte dell'assicurato o fino alla cessazione dell'invalidità. Al momento del raggiungimento dell'età pensionabile il diritto alla pensione d'invalidità viene sospeso fino a quando l'impresa continua a corrispondere il salario o un indennizzo sostitutivo che ammonta almeno al 80% del salario perso e che è stato finanziato almeno per metà dall'impresa. Determinate è l'ammontare della prestazione d'indennizzo salariale precedente a un'eventuale riduzione a causa dell'obbligo alla prestazione da parte dell'Al federale.
- 9.9 Se titolare di una pensione d'invalidità ha dei figli che alla sua morte avrebbero diritto alla pensione per gli orfani (art. 11), il titolare ha diritto per ciascun figlio a una rendita per figli. Si applica per analogia il regolamento per i figli nati dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, conformemente a quanto specificato nell'art. 8.8.
- L'ammontare della rendita per figli è regolato nel piano di previdenza.
- 9.10 La rendita per figli ammonta al 20% della pensione d'invalidità percepita.
- 10. Rendita o liquidazione per coniugi / Pensione per il convivente**
- 10.1 Se un assicurato, un titolare di pensione di vecchiaia o un titolare di pensione d'invalidità coniugato muore, il coniuge superstite ha diritto ad una rendita per coniugi se al momento del decesso
- deve provvedere al mantenimento di uno o più figli; oppure,
 - ha compiuto il 45° anno d'età e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
- Se il coniuge superstite non soddisfa nessuno di questi requisiti, avrà diritto ad una liquidazione unica pari a tre volte l'importo annuo della rendita per coniugi. La durata di una convivenza viene conteggiata negli anni del matrimonio.
- 10.2 La rendita per coniugi ammonta al 60% della pensione d'invalidità o vecchiaia corrente o, più precisamente, assicurata ai sensi dell'art. 9.4 al momento del decesso.

- 10.3 Alle stesse condizioni poste per i coniugi, il convivente (di medesimo o diverso sesso) designato dall'assicurato, dal titolare della pensione di vecchiaia o dal titolare della pensione d'invalidità ha diritto ad una rendita per superstiti pari all'importo della rendita per coniugi, se
- la persona assicurata non era coniugata al momento del suo decesso e
 - tra i coniugi non esiste alcun legame di parentela e
 - il convivente o la convivente ha avuto negli ultimi cinque anni un'unione domestica (fare riferimento alla definizione negli allegati 4 e 5) ininterrotta con la persona assicurata fino alla morte della medesima oppure deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni e
 - il convivente o la convivente non percepisce alcuna pensione vedovile (art. 20a LPP) e
 - l'assicurato, il titolare della pensione di vecchiaia o il titolare della pensione d'invalidità ha provveduto, quando era ancora in vita, a comunicare per iscritto il nominativo del convivente o della convivente alla Cassa pensioni e
 - la medesima comunicazione è stata presentata al Consiglio della fondazione al massimo tre mesi dopo il decesso dell'assicurato.

10.4 Il diritto ad una rendita per coniugi o, più precisamente, ad una pensione per il convivente inizia con il decesso dell'assicurato, al più presto al termine del versamento completo del salario. Tale diritto si estingue nel momento in cui il coniuge o, più precisamente, il convivente si sposa. Con un nuovo matrimonio il coniuge superstite ha diritto ad una liquidazione unica pari a tre volte l'importo annuale della rendita per coniugi.

10.5 Quando il coniuge superstite è minore di oltre dieci anni rispetto all'assicurato, al titolare di pensione di vecchiaia o al titolare di pensione d'invalidità deceduto, l'importo intero assicurato della rendita per il coniuge viene diminuito dell'1% per ogni anno o frazione di esso che va oltre i dieci anni. In ogni caso viene versata la prestazione minima prevista dalla LPP.

10.6 Il coniuge superstite o il convivente superstite avente diritto può ricevere una liquidazione in capitale al posto della rendita per coniuge o il convivente. Una dichiarazione in tal senso deve essere fatta prima del primo versamento della rendita. Per motivi attuariali, la liquidazione in capitale viene calcolata secondo i criteri tecnici della Cassa pensioni.

11. Pensione agli orfani

11.1 Se un assicurato, un titolare di pensione di vecchiaia o un titolare di pensione d'invalidità muore, ciascuno dei suoi figli ha diritto ad una pensione per orfani. Il diritto inizia con il decesso dell'assicurato, al più presto al termine del versamento completo del salario. Tale rendita è garantita fino a quando il figlio compie il 18° anno d'età. Per i figli che studiano ancora o che a causa di un difetto fisico o mentale sono menomati o non possono lavorare, il diritto a questa rendita sussiste al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.

11.2 La pensione per orfani ammonta per ciascun orfano al 20% della pensione d'invalidità o vecchiaia corrente o, più precisamente, assicurata ai sensi dell'art. 9.4 al momento del decesso.

12. Capitale pagabile in caso di morte

12.1 Se un assicurato muore, agli aventi diritto viene corrisposto un capitale pagabile in caso di morte quando l'aver di vecchiaia sancito dal Regolamento sulla previdenza supera al momento del decesso l'aver di vecchiaia previsto dall'art. 15 LPP.

12.2 Se l'aver di vecchiaia sancito dal Regolamento sulla previdenza supera al momento del decesso l'aver di vecchiaia previsto dall'art. 15 LPP, viene corrisposta la differenza sotto forma di capitale pagabile in caso di morte.

- 12.3 Indipendentemente dal diritto ereditario, secondo l'ordine seguente gli aventi diritto sono:
- a) il coniuge,
 - b) in mancanza di beneficiari ai sensi della lettera a), le persone sostenute in misura determinante dalla persona deceduta oppure, la persona che ha avuto negli ultimi cinque anni un'unione domestica ininterrotta con il defunto fino al momento della sua morte o che devono provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che non percepiscano alcuna pensione vedovile (articolo 20, cpv. 2, LPP),
 - c) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a) e b), gli figli,
 - d) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b) e c), i genitori o i fratelli e le sorelle del defunto per l'intero capitale previsto in caso di decesso di una persona assicurata o per la metà del capitale previsto in caso di decesso di un beneficiario della rendita.
 - e) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b), c) e d), in caso di decesso di una persona assicurata, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, per un importo pari alla metà del capitale previsto in caso di decesso.

Le persone beneficiarie ai sensi della lettera b) sono considerate aventi diritto solo se l'assicurato ha provveduto a comunicarne per iscritto i nominativi alla Cassa pensioni. Tale comunicazione deve essere presentata alla Cassa pensioni quando l'assicurato è ancora in vita.

- 12.4 L'assicurato può modificare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni il gruppo di beneficiari stabilito nel capoverso 3 come segue:
- a) se ci sono persone ai sensi del capoverso 3 lettera b, può riassumere le persone beneficiarie ai sensi del capoverso 3, lettere a e b,
 - b) se non ci sono delle persone ai sensi del capoverso 3 lettera b, l'assicurato ha il diritto di riassumere le persone beneficiarie ai sensi del capoverso 3 lettere a e c.

La comunicazione deve essere presentata alla Cassa pensioni, quando l'assicurato è ancora in vita.

- 12.5 L'assicurato può modificare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni i diritti delle persone beneficiarie all'interno di un gruppo di beneficiari. In mancanza di una comunicazione dell'assicurato, il capitale pagabile in caso di morte sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i beneficiari. La comunicazione scritta deve essere presentata alla Cassa pensioni, quando l'assicurato è ancora in vita.

13. Disposizione per i pagamenti

- 13.1 Le rendite vengono conteggiate come annualità e corrisposte ai beneficiari alla fine d'ogni mese in 12 rate arrotondate a importi interi. I pagamenti avvengono tramite bonifico postale o bancario all'ufficio di pagamento che l'avente diritto deve specificare in Svizzera. Se la persona beneficiaria della rendita dimora in uno Stato dell'UE o dell'EFTA, può indicare un conto bancario nel Paese di residenza. Per il mese in cui il diritto alla rendita cessa, è garantita ancora la rata intera della pensione.

- 13.2 La Cassa pensioni corrisponde una liquidazione unica del capitale anziché la rendita nel caso in cui, all'inizio della rendita, la pensione di vecchiaia o invalidità ammonti a meno del 10%, la rendita per coniugi ammonti a meno del 6% e la pensione agli orfani ammonti a meno del 2% della pensione di vecchiaia minima prevista dalla AVS. Per motivi attuariali, la liquidazione del capitale viene calcolata secondo i criteri tecnici della Cassa pensioni. Con il pagamento di questa liquidazione si estinguono tutti gli altri diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti alla Cassa pensioni.

- 13.3 Un interesse moratorio è dovuto

- a) in caso di versamento di rendite, a partire dall'avvio di un'esecuzione o dalla presentazione di un'azione giudiziale. Il tasso d'interesse moratorio corrisponde al tasso d'interesse minimo fissato dalla LPP.
- b) in caso di versamenti di capitale, a partire dalla scadenza. Il tasso d'interesse moratorio corrisponde al tasso d'interesse minimo fissato dalla LPP.

IV. Risoluzione del rapporto previdenziale

14. Esigibilità / Copertura

- 14.1 Il rapporto previdenziale termina con la risoluzione del rapporto di lavoro, nella misura in cui non sussiste alcun diritto a prestazioni di vecchiaia, a favore dei superstiti o d'invalidità.
- 14.2 Se il rapporto previdenziale termina, l'assicurato si ritira dalla Cassa pensioni e ha diritto ad una prestazione d'uscita conformemente alle seguenti disposizioni.
- 14.3 La prestazione d'uscita è esigibile con il ritiro dalla Cassa pensioni. A partire da questo momento, tale prestazione deve essere remunerata con il tasso d'interesse minimo, previsto dalla LPP. Se la Cassa pensioni non rimette la prestazione d'uscita entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i dati necessari, a partire da questo termine la prestazione d'uscita dovrà essere remunerata con il tasso dell'interesse di mora stabilito dal Consiglio federale.
- 14.4 L'assicurato conserva la copertura assicurativa per il rischio d'invalidità e di morte per un intero mese dopo la risoluzione del rapporto previdenziale. In caso d'ingresso in un nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione si estingue immediatamente.

15. Proseguimento dell'assicurazione dopo i 55 anni di età

- 15.1 Gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55 anno di età perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro possono richiedere alla cassa pensioni la prosecuzione dei versamenti nella misura precedente, conformemente alle seguenti disposizioni. Gli assicurati devono richiedere il proseguimento dell'assicurazione per iscritto prima di lasciare l'azienda e con la prova della cessazione del rapporto di lavoro dichiarata dal datore di lavoro.
- 15.2 Nel corso del proseguimento dell'assicurazione, l'assicurato ha la possibilità di continuare ad alimentare la sua previdenza per la vecchiaia attraverso i contributi. La prestazione d'uscita rimane nella cassa pensioni, anche se la previdenza per la vecchiaia non viene più accumulata. Se l'assicurato aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la cassa pensioni deve trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui essa può essere utilizzata per il riscatto al nuovo istituto di previdenza integrale delle prestazioni regolamentari.
- 15.3 L'assicurato versa i contributi di rischio (quota del lavoratore dipendente e del datore di lavoro). Se continua a costituire la propria previdenza per la vecchiaia, verserà anche i contributi di risparmio (quota del lavoratore dipendente e del datore di lavoro). In caso di ristrutturazione, l'assicurato è tenuto a versare i contributi per la ristrutturazione (quota del lavoratore dipendente).
- 15.4 L'assicurazione termina al verificarsi del rischio di decesso o d'invalidità o al raggiungimento dell'età pensionabile. Al momento dell'adesione a un nuovo istituto di previdenza, essa termina se più di due terzi della prestazione d'uscita sono necessari nel nuovo istituto per il riscatto dell'intera prestazione regolamentare. Prima di ciò, l'assicurazione può essere disdetta in qualsiasi momento dall'assicurato e dall'istituto di previdenza in caso di contributi pendenti. È sufficiente che i contributi di rischio non vengano più versati.
- 15.2 Nel corso del proseguimento dell'assicurazione, l'assicurato ha la possibilità di continuare ad alimentare la sua previdenza per la vecchiaia attraverso i contributi. La prestazione d'uscita rimane nella cassa pensioni, anche se la previdenza per la vecchiaia non viene più accumulata. Se l'assicurato aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la cassa pensioni deve trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui essa può essere utilizzata per il riscatto al nuovo istituto di previdenza integrale delle prestazioni regolamentari.

16. Ammontare della prestazione d'uscita

- 16.1 La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile (art. 15 LFLP); come minimo è pari al minimale previsto dall'art. 17 LFLP.
- 16.2 In ogni caso, la prestazione d'uscita comprende come minimo l'avere di vecchiaia disponibile al momento del ritiro dalla Cassa pensione, conformemente a quanto specificato nella LPP.

17. Uso della prestazione d'uscita

- 17.1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensioni rimette la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
- 17.2 Gli assicurati che non intendono entrare in un nuovo istituto di previdenza, sono tenuti a comunicare alla Cassa pensioni se la prestazione d'uscita è destinata all'apertura di un conto di libero passaggio o alla prenotazione di una polizza di libero passaggio.
Se questa comunicazione non arriva, la prestazione d'uscita viene rimessa insieme agli interessi all'istituto collettore dopo sei mesi o, al più tardi, dopo due anni dal caso di libero passaggio.
- 17.3 L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
- a) lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (resta fatto salvo art. 4) oppure
 - b) avvia un'attività lavorativa autonoma e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria oppure
 - c) la prestazione d'uscita è inferiore alla sua quota annua.
- Per gli assicurati coniugati, il pagamento in contanti è consentito solo se il coniuge dà la propria autorizzazione scritta. La firma del coniuge dev'essere autenticata. Se negli ultimi tre anni prima dell'uscita sono state pagate delle somme di riscatto, le prestazioni risultanti non vengono corrisposte in denaro contante, ma trasmesse a un conto di libero passaggio o utilizzate per l'istituzione di una polizza di libero passaggio. La Cassa pensioni non garantisce la deducibilità fiscale delle somme di riscatto.
- 17.4 Un assicurato che lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, non può richiedere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia LPP, se rimane assicurato d'obbligo contro i rischi della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità ai sensi delle norme legali d'uno stato membro dell'UE dell'Islanda o della Norvegia.
- 17.5 Se la Cassa pensioni è tenuta ad erogare le prestazioni a favore dei superstiti o d'invalidità anche dopo aver rimesso la prestazione d'uscita, le si dovrà rimborsare una parte di tale prestazione per un importo pari a quello necessario a pagare le prestazioni a favore dei superstiti o d'invalidità. Le prestazioni a favore dei superstiti e d'invalidità vengono ridotte proporzionalmente al mancato pagamento del rimborso.

V. Disposizioni particolari

18. Computazione delle prestazioni di terzi

- 18.1 In caso d'invalidità o decesso di un assicurato o del beneficiario di una rendita d'invalidità la Cassa pensioni riduce le sue prestazioni fintantoche e nella misura in cui tali prestazioni, addizionate ad altre prestazioni di uguale natura e oggetto e ad altri redditi da considerare, superano il 90% del salario annuo aumentato di eventuali allocazioni per figli di cui si può presumere che la persona assicurata e i suoi figli o superstiti sono privati. Queste disposizioni si applicano per analogia ai versamenti di capitale della Cassa pensioni.
I redditi del coniuge superstite o del convivente superstite e degli orfani vengono presi in considerazione.
Ai beneficiari delle prestazioni d'invalidità viene computato anche il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo ancora prodotto o ragionevolmente ancora producibile, ad eccezione dell'ulteriore reddito conseguito nel quadro della partecipazione a misure di reintegrazione ai sensi dell'articolo 8a LAI. Per la definizione del reddito di lavoro ragionevolmente ancora producibile, si fa in linea di massima riferimento al reddito d'invalidità in base alla decisione dell'AI.

Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, la Cassa pensioni riduce le prestazioni (ad es. prestazioni di vecchiaia che sostituiscono una rendita d'invalidità) unicamente nel caso in cui esse coincidano con prestazioni versate in virtù della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), della legge sull'assicurazione militare (LAM) o con altre prestazioni simili provenienti da un altro paese.

18.2 Le riduzioni di prestazioni di altri enti assicurativi sulla base di una colpa non vengono compensate. Se l'AVS/AI riduce, nega o revoca una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato l'invalidità o la morte in modo colposo o perché si è opposto a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Cassa pensioni può ridurre in modo proporzionale le proprie prestazioni. La Cassa pensioni non è tenuta a compensare eventuali negazioni o riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

19. Obbligo d'informazione e dichiarazione

19.1 Gli assicurati sono tenuti, senza particolari esortazioni, ad informare fedelmente la Cassa pensioni riguardo tutte le circostanze determinanti per la propria assicurazione, in particolare riguardo lo stato di salute al momento dell'ingresso nella Cassa pensioni e i cambiamenti dello stato civile e dei rapporti familiari.

19.2 Gli assicurati e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Cassa pensioni la documentazione e le informazioni necessarie e richieste così come a presentare il materiale relativo alle prestazioni, alle riduzioni o ai rifiuti da parte degli altri istituti d'assicurazione o di terzi citati nell'art. 17. In caso di rifiuto, la Cassa pensioni è autorizzata a differire discrezionalmente le prestazioni.

19.3 La fondazione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze dannose, causate dall'inadempimento degli obblighi suddetti per gli assicurati o i loro superstiti. Se un simile inadempimento degli obblighi dovesse causare danni alla Cassa pensioni, il Consiglio della fondazione potrebbe ritenere responsabile la persona inadempiente.

20. Prelievo anticipato / Costituzione in pegno

20.1 L'assicurato può richiedere fino al compimento del 62° anno d'età un importo (pari almeno a CHF 20'000.00) per la proprietà di un'abitazione d'uso proprio (acquisto e costruzione della proprietà d'abitazione, partecipazioni alla proprietà d'abitazione o rimborso del mutuo ipotecario). Per uso proprio s'intende il godimento da parte dell'assicurato del proprio domicilio o della dimora abituale. Tuttavia, l'assicurato può anche costituire in pegno questa somma o il diritto alla prestazione previdenziale per il medesimo scopo.

20.2 Fino al compimento del 50° anno d'età l'assicurato può riscuotere o costituire in pegno un importo pari anche all'ammontare della prestazione d'uscita cui ha diritto. L'assicurato che ha già compiuto il 50° anno d'età può prelevare al massimo la prestazione d'uscita cui avrebbe avuto diritto al compimento del 50° anno di vita oppure la metà della prestazione d'uscita disponibile al momento del prelevamento. Se nei ultimi tre anni sono stati effettuati riscatti, le prestazioni che ne risultano non possono essere riscossi come prelievo anticipato.

20.3 Se un assicurato fa uso del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, è tenuto a presentare i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione della proprietà d'abitazione o al rimborso del prestito ipotecario, il regolamento o il contratto di locazione o di prestito in caso di acquisto di quote di una società di costruzione e di abitazione e i documenti ufficiali corrispondenti in caso di partecipazioni analoghe. Gli assicurati coniugati devono presentare anche il consenso scritto del coniuge ai fini del prelievo anticipato e di ogni conseguente esercizio del diritto di costituzione in pegno. La firma del coniuge dev'essere autenticata. In caso di costituzione in pegno, la Cassa pensioni verifica se il coniuge/partner registrato ha controfirmato il contratto di costituzione in pegno presso l'istituto finanziario.

- 20.4 La Cassa pensioni paga il prelievo anticipato al più tardi dopo 6 mesi dalla richiesta presentata dall'assicurato. In caso d'insufficienza di copertura, la Cassa pensioni può limitare nel tempo e nell'importo o negare completamente il pagamento di un prelievo anticipato che serve al rimborso di un mutuo ipotecario. La Cassa pensioni deve informare gli assicurati in merito alla durata dei provvedimenti.
- 20.5 In Caso di prelievo anticipato, all'avere di vecchiaia viene sottratto l'importo prelevato anticipatamente. Le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente dell'importo prelevato anticipatamente. La rendita per coniugi viene ridotta del 5% del prelievo anticipato. La riduzione si applica ai prelievi anticipati per la proprietà abitative effettuati dopo il 1° gennaio 2016. L'eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente è possibile fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Il rimborso viene trattato come somma di riscatto. L'importo rimborsato viene accreditato all'avere di vecchiaia LPP e agli altri di vecchiaia nelle proporzioni corrispondenti a quelle del versamento anticipato.
- 20.6 In caso di prelievo anticipato viene ridotto dell'importo corrisposto anticipatamente dapprima l'eventuale avere di vecchiaia disponibile nel KADERplan e solo in seguito (qualora necessario) l'avere di vecchiaia del Piano OBLIGApplan.

21. Divorzio

- 21.1 I diritti acquisiti a titolo della previdenza professionale durante il matrimonio e fino all'introduzione della procedura di divorzio sono condivisi. Si applicano gli art. 122-124e CC.
- 21.2 Se la sentenza giudiziale pronunciata nel quadro del divorzio dell'assicurato stabilisce che la Cassa pensioni deve trasferire una parte della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio all'istituzione di previdenza del coniuge divorziato, l'avere di vecchiaia disponibile per l'assicurato è ridotto di conseguenza. La riduzione si applica nelle proporzioni che legano l'avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia. Le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente dell'importo trasferito. La persona assicurata può apportare in qualsiasi momento un versamento pari all'ammontare della parte di prestazione di uscita trasferita. Le somme che versa vengono accreditate nelle proporzioni iniziali all'avere di vecchiaia LPP e agli altri averi di vecchiaia.
- 21.3 Se un assicurato ottiene la prestazione d'uscita o una rendita vitalizia dal coniuge divorziato (sulla base di una sentenza giudiziale), la prestazione è trattata come una somma di riscatto. È accreditata all'avere di vecchiaia LPP e agli altri averi di vecchiaia conformemente alle prescrizioni dell'istituto di previdenza all'origine del trasferimento. L'assicurato informa la cassa pensioni del suo diritto a una rendita vitalizia e trasmette il nome dell'istituzione di previdenza del coniuge divorziato.

VI. Disposizioni finali

22. Basi giuridiche

- 22.1 Da base per la previdenza del personale fungono il Regolamento sulla previdenza e i piani di previdenza della Cassa pensioni BonAssistus validi a partire dal 1° gennaio 2022. La presente versione breve non giustifica pertanto alcun diritto giuridico alle prestazioni previdenziali. In casi di dubbi è determinata la versione in lingua tedesca del Regolamento sulla previdenza e dei piani di previdenza.